



**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO**  
**Provincia di Ragusa**

**REGOLAMENTO PER L'EDILIZIA PRIVATA**  
**NEL CIMITERO COMUNALE**

# REGOLAMENTO PER L'EDILIZIA PRIVATA NEL CIMITERO COMUNALE

Il presente regolamento, composto da n. 25 articoli, è stato approvato dal consiglio comunale il 30.08.2006 con atto n. 52/06

IL SEGRETARIO COMUNALE

La citata deliberazione è divenuta esecutiva il 18.09.2006

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il regolamento è stato pubblicato all'albo pretorio dal 29.09.2006 al 13.10.2006

Con delibera del consiglio comunale n. 09/08 del 13.03.2008 sono stati modificati i commi 7 e 8 dell'art. 2 del Regolamento

**REGOLAMENTO PER L'EDILIZIA PRIVATA**  
**NEL CIMITERO COMUNALE**

**INDICE**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 - Oggetto del Regolamento**
- ART. 2 - Costruzioni private ammesse**
- ART. 3 - Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private**
- ART. 4 - Progettazione e costruzione di sepolture private**
- ART. 5 - Domande di concessione o autorizzazione edilizia**
- ART. 6 - Documentazione a corredo delle domande**
- ART. 7 - Titolare della concessione e autorizzazione edilizia**
- ART. 8 - Validità, decadenza e annullamento della concessione**
- ART. 9 - Varianti al progetto**

**CAPO II**  
**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

- ART. 10 - Edicole funerarie a casetta**
- ART. 11 - Edicole funerarie a colombari familiari**
- ART. 12 - Dimensionamento degli elementi strutturali di nuova edificazione**
- ART. 13 - Ossari e nicchie cinerarie**
- ART. 14 - Opere di finitura**
- ART. 15 - Lavori di manutenzione e mantenimento delle sepolture private**
- ART. 16 - Iscrizioni ed epigrafi**
- ART. 17 - Opere sulle fosse di inumazione**

**CAPO III**  
**NORME SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI**

- ART. 18 - Disciplina delle attività delle imprese all'interno del cimitero**
- ART. 19 - Ordinamento nell'esecuzione dei lavori**
- ART. 20 - Introduzione di mezzi d'opera**
- ART. 21 - Orario e periodo dei lavori**
- ART. 22 - Fiori e piante ornamentali**
- ART. 23 - Materiali ornamentali**
- ART. 24 - Inizio e fine dei lavori**
- ART. 25 - Norme finali**

**REGOLAMENTO PER L'EDILIZIA PRIVATA**  
**NEL CIMITERO COMUNALE**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1**

**Oggetto del Regolamento**

Lo scopo del presente regolamento è quello di disciplinare l'attività edilizia privata all'interno del Cimitero Comunale.

I principi ed i riferimenti del presente regolamento sono: il "Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria" approvato con DPR 10/08/1990, n. 285, il vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale approvato con delibera C.C. n. 118 del 20.12.1995 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle delibere consiliari n. 33 del 02.03.1998 e n. 63 del 10.08.1999.

Per ogni problematica scaturente dall'applicazione del presente regolamento e per quanto non regolato si farà riferimento alle predette norme e per le analogie al vigente regolamento edilizio comunale.

**ART. 2**

**Costruzioni private ammesse**

Ai sensi dell'art. 36 del vigente Regolamento Comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, nell'ambito delle aree individuate dalla planimetria allegata, il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private.

In tutte le aree individuate sono ammesse le demolizioni e le ricostruzioni, soltanto per i manufatti realizzati e che non presentano alcun pregio architettonico e storico.

Pena la revoca della concessione del suolo cimiteriale, è vietata la cessione del diritto d'uso delle sepolture tra privati. Analogamente, è fatto assoluto divieto di acquisto o di vendita di sepolture tra privati.

Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Pertanto, qualsiasi concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena

disponibilità del Comune. Inoltre, i manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del C.C.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglia per impiantarvi campi a sistema di inumazione privata individuale.

Le tipologie di edilizia privata ammessa, nelle aree come sopra individuate all'interno del cimitero sono:

- a) Costruzione di edicole a colombario per famiglia;
- b) Costruzione di edicole a cappella per famiglia;
- c) Ristrutturazione delle opere di cui alle precedenti lettere;
- d) Manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere di cui alle precedenti lettere;
- e) Collocamento di cippi, monumenti, lapidi e coperture nelle fosse di inumazione.

Nel caso delle costruzione di cui alle precedenti lett. a) e b), una volta ottenuta la concessione del suolo cimiteriale, il concessionario è impegnato alla sollecita presentazione del progetto e comunque non oltre un anno dalla stipula del contratto di concessione stesso ed alla esecuzione delle opere entro i termini stabiliti nell'art. 44 del Regolamento Comunale di polizia mortuaria e cimiteriale e indicati in sede di rilascio del permesso a costruire, pena la decadenza della stessa concessione, che unitamente alla dichiarazione di decadenza della concessione del suolo cimiteriale, il Comune, a titolo di penalità, incamererà il 10% degli oneri di concessione del suolo già versati, restituendo la rimanenza senza ulteriori oneri per il Comune stesso.

Per motivi da valutare da parte dell'Ufficio Responsabile, può essere accordata, al termine fissato per la presentazione dei progetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di *mesi sei*.

### **ART. 3**

#### **Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private**

Nelle sepolture concesse dal Comune ai privati, il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò il coniuge, gli ascendenti relativi in linea diretta ed i loro coniugi, i discendenti del concessionario con i rispettivi coniugi; per le sepolture concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento statutario e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro concesso.

Nel caso di sepolture realizzate dai singoli privati concessionari, la tumulazione nella tomba o edicola o monumento di famiglia è consentita, oltre che per la salma del concessionario, per quella dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali entro il 3° grado, del coniuge e quelle dei suoceri, dei generi e delle nuore.

Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati naturali, legittimati, adottati.

I predetti concessionari, per ragioni valutate e consentite dal Sindaco, potranno disporre l'ammissione nella sepoltura di salme, resti o ceneri di:

- a) parenti sino al VI grado;
- b) affini entro il III grado;
- c) altre persone, diverse da quelle superiormente individuate, facenti parte del nucleo familiare anagrafico del concessionario richiedente;
- d) persone che abbiano acquisito dimostrate e particolari benemerienze nei confronti del concessionario.

Nel caso di sepoltura indivisa si potrà ugualmente disporre l'ammissione di salme, resti o ceneri, di cui al comma precedente, a condizione che tutti i concessionari concordino.

L'ammissione di cui al punto d) è limitata ad un solo caso per le sepolture indivise mentre per le tombe suddivise in quote di pertinenza, i benemeriti ammissibili potranno essere uno per concessionario.

In tutti i casi, resta fermo che il diritto di sepolcro è dal Comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso e agli eredi legittimi.

Il diritto suddetto è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.

Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate al Comune, entro un anno dalla morte del primo concessionario. In mancanza di tale notifica l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune al più vicino in grado del concessionario ed in caso di più persone a parità di grado di parentela tramite sorteggio d'ufficio verbalizzato.

#### **ART. 4**

##### **Progettazione e costruzione di sepolture private**

Nessuna opera può essere iniziata prima che sia stata rilasciata regolare concessione o autorizzazione la cui copia deve essere trasmessa all'Ufficio Cimiteriale.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private saranno approvati dal Comune, previo parere dell'Autorità sanitaria e, qualora esistente, della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai Capi XIV e XV del DPR 10.09.1990, n. 285 e a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

I manufatti funerari devono essere costruiti con accesso esterno dimensionalmente adeguato per la collocazione delle salme. Si devono comunque e prioritariamente realizzare loculi di facile accesso per consentire l'uso di mezzi meccanici nella collocazione delle salme.

Nei limiti previsti dal presente Regolamento, il numero di loculi che possono essere ricavati nel sepolcro viene definito nell'atto di approvazione del progetto. Le sepolture private contigue con la recinzione esterna non debbono avere alcun tipo di comunicazione con l'esterno del cimitero.

In caso di inottemperanza all'atto che autorizza l'esecuzione dei lavori di realizzazione dei sepolcri o dei lavori sui sepolcri esistenti, previa diffida alla regolarizzazione ove possibile, il Comune provvederà a dichiarare la revoca della concessione del suolo cimiteriale e del permesso alla esecuzione delle opere stesse, provvedendo, altresì, nel caso non abbia provveduto il concessionario, alla demolizione d'ufficio delle opere realizzate con oneri posti a carico della ditta concessionaria.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, del permesso alla loro realizzazione e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

#### **ART. 5**

##### **Domande di concessione o autorizzazione edilizia**

La domanda di concessione od autorizzazione edilizia per eseguire le costruzioni di cui al precedente art. 2 redatta in carta da bollo e firmata dal concessionario del suolo, deve essere indirizzata al Sindaco.

Il titolare della domanda dovrà eleggere il domicilio per tutti gli atti ed affari relativi al procedimento edilizio ed alla esecuzione dei lavori, nel Comune di Monterosso Almo.

Altresì, nella domanda dovranno risultare esplicitamente:

- a) Gli estremi dell'atto di concessione del suolo cimiteriale;
- b) l'impegno di osservare le norme del presente regolamento edilizio, del regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale e delle leggi vigenti in materia;
- c) l'elezione di domicilio nel Comune da parte del richiedente;
- d) l'indicazione del numero di codice fiscale e dati anagrafici, sia del richiedente che del progettista;
- e) Se non indicati, l'impegno di comunicare al massimo prima dell'inizio dei lavori il nome e il numero di codice fiscale del Direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice; di denunciare altresì successivi eventuali cambiamenti, entro otto giorni, sotto pena, in caso di inadempienza, della sospensione dei lavori.

Le progettazioni debbono essere firmate da tecnici abilitati, iscritti nei relativi albi professionali, ciascuno nei casi e nei limiti di competenza professionale stabilite dalle disposizioni speciali che li riguardano.

Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria, nonché per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc., è sufficiente la comunicazione all'Ufficio Cimiteriale, che dovrà verificare il rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.

## **ART. 6**

### **Documentazione a corredo delle domande**

La documentazione a corredo delle domande deve essere completa di ogni riferimento atto ad individuare e descrivere i luoghi ove si intende intervenire e la natura e dimensione degli interventi stessi, gli elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, dovranno essere presentati in triplice copia, fermo restando che ai fini istruttori, l'ufficio preposto potrà richiedere ulteriori elaborati atti a definire meglio l'intervento da eseguire:

#### Per le nuove costruzioni

- a) Relazione illustrativa contenente tra l'altro le caratteristiche costruttive e le modalità di esecuzione con l'indicazione delle eventuali opere provvisoria.
- b) Relazione di fattibilità geologica;
- c) Stralcio planimetrico ed esatta individuazione del lotto cimiteriale in scala non inferiore a 1:500;
- d) Planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:200, con le indicazioni della superficie del lotto, dei viali, della posizione, sagome e distacchi del manufatto, da costruzioni esistenti.
- e) Pianta della costruzione, in scala non inferiore a 1:25, con l'indicazione delle strutture portanti, delle quote planimetriche e altimetriche di tutti i punti di emergenza del manufatto dal terreno, con indicate le linee di sezione.
- f) Almeno due sezioni (di cui una trasversale ed una longitudinale) in scala non inferiore a 1:25, con le misure delle altezze nette dei singoli loculi, dello spessore dei solai, degli sporti delle parti aggettanti, dei colmi delle parti al di sopra della linea di gronda e dell'altezza totale dell'edificio. In tali sezioni sarà indicato l'andamento del

terreno, le quote di terreno e quelle di progetto lungo le sezioni stesse da estendersi fino ai confini nonché ai viali.

g) Tutti i prospetti sui viali dell'opera progettata, a semplice contorno, in scala non inferiore a 1:25 completi di riferimento ai manufatti circostanti, al terreno e alle sue eventuali modifiche. I prospetti devono contenere tutti gli elementi architettonici dell'edificio.

h) Particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento nel rapporto non inferiore 1:10.

i) Disegno in scala 1:10 interamente quotato della lastra di chiusura dei loculi, indicante la distribuzione delle iscrizioni, la collocazione e dimensione del portafiori, la collocazione del portalamпада per la luce votiva, l'eventuale fotografia e/o disegno.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla individuazione della quota del piano di riferimento, a cui le quote relative del progetto dovranno riferirsi, e che dovrà essere desunta da accurati rilievi il loco da parte del progettista.

#### Per le demolizioni e ricostruzioni

Tutta la documentazione di cui al precedente punto, completa di rilievo quotato in scala almeno 1:50 dei manufatti da demolire, relativo alla pianta e alla sezione più indicativa, con una completa documentazione fotografica.

#### Per le manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni edilizie

In funzione dell'entità delle opere da eseguire verrà prodotta la documentazione di cui al precedente punto lett. (a), c), d), relativa ai manufatti su cui si intende intervenire, ed inoltre una completa documentazione fotografica e, qualora gli interventi riguardano l'intera costruzione, si produrrà una pianta e una sezione più significativa come le precedenti lett. e) ed f).

### **ART. 7**

#### **Titolare della concessione e autorizzazione edilizia**

La concessione o autorizzazione edilizia è personale ed è valida esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestata.

Gli eredi legittimi del titolare della concessione o della autorizzazione possono chiedere la voltura dell'intestazione dell'atto amministrativo e il Responsabile, una volta accertatane la legittimità, provvede alla relativa variazione.

La variazione dell'intestazione della concessione non è soggetta a contributo concessorio.

Resta stabilito che in conseguenza della variazione predetta non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti dalla concessione o della autorizzazione originaria.

### **ART. 8**

#### **Validità, decadenza e annullamento della concessione**

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del rilascio della concessione, e dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio, pena la decadenza della concessione edilizia, mentre quelli relativi alle autorizzazioni dovranno essere iniziati entro mesi tre dalla data di rilascio ed essere ultimati entro mesi dodici dal loro inizio.

Entro i termini di validità della concessione e/o dell'autorizzazione, l'interessato potrà richiedere il rinnovo della concessione stessa, che sarà consentito sempre che non in contrasto con sopravvenute variazioni per norme di leggi o regolamentari.

In caso di inerzia da parte del titolare della concessione edilizia lo stesso si riterrà rinunciatario ai sensi del comma 7 del precedente art. 2, ed applicate le penalità di cui allo stesso comma.

## **ART. 9** **Varianti al progetto**

Qualora si manifesti la necessità di varianti al progetto approvato gli interessati possono presentare, prima della ultimazione dei lavori, i relativi elaborati che sono assoggettati alla procedure di approvazione in analogia alle autorizzazioni edilizie.

Resta stabilito che con la determinazione del Responsabile sul progetto di variante non si modificano i termini di validità, di ultimazione e di decadenza previsti per il progetto originario.

## **CAPO II** **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

### **ART. 10** **Edicole funerarie a casetta**

Per edicola funeraria (tipo a casetta) si intende una struttura rialzata rispetto al piano sistemato del cimitero. Si caratterizza come costruzione all'interno della quale vengono ricavati dei loculi per la deposizione dei feretri, dei resti e delle ceneri, oltre gli eventuali addobbi e riferimenti funerari. Questo tipo di costruzione può essere realizzata dai privati nelle aree individuate nella allegata planimetria.

Le predette edicole funerarie, nell'ambito delle dimensioni consentite dal successivo art. 12, potranno contenere loculi per tumulazione, ossari o cinerari disposti sia sopra che sotto i livello del pavimento.

Salvo quanto diversamente specificato nel presente Regolamento e nel Regolamento Comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, è lasciato ampio spazio progettuale alla realizzazione dei manufatti.

In ogni caso i progetti devono essere redatti con particolare cura, attenendosi ad opere aventi caratteristiche di particolare pregio artistico ed architettonico adeguato alla dignità ed al prestigio del luogo.

### **ART. 11** **Edicole funerarie a colombari familiari**

Per edicola funeraria a colombario si intende una costruzione rialzata rispetto al piano sistemato del cimitero che comprende un gruppo di loculi affiancati e sovrapposti nei quali verranno inseriti i feretri per la tumulazione, per i resti o per le ceneri. In questo tipo di colombario ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per consentire il diretto posizionamento degli stessi feretri. Questo tipo di costruzione può essere realizzata dai privati nelle aree individuate nella allegata planimetria.

Per quanto attiene le caratteristiche tecniche valgono anche per queste costruzioni le norme di cui al successivo articolo 12.

Particolare attenzione dovrà essere posta nelle strutture durante la loro realizzazione per assicurare, una volta in uso, il mantenimento nel tempo della costruzione.

## **ART. 12**

### **Dimensionamento degli elementi strutturali di nuova edificazione**

Tutte le edicole funerarie, avranno ingresso principale dal lato prospiciente i viali; saranno dotati di unico ingresso le cui dimensioni dell'apertura saranno tali da consentire l'accesso ai mezzi meccanici per il sollevamento dei feretri. Eventuali arretramenti potranno essere ammessi sui fronti d'ingresso. In assoluto, non sono ammesse sui prospetti sporgenze superiori a cm. 5,00, aggettanti sulla strada.

Nel dimensionamento di ogni elemento tipologico è preferibile che siano garantiti misure di ingombro libero interno non inferiore a quelle prescritte dalla vigente normativa ed in particolare per ciò che riguarda gli alloggiamenti dei feretri si osserveranno le seguenti misure interne nette:

Tipologia	lunghezza ml	larghezza ml	altezza ml
Loculi per adulti	2,25	0,75	0,70
Loculi per bambini	1,50	0,75	0,70
Cellette ossario	0,70	0,35	0,35
Cellette cinerarie	0,50	0,35	0,35

A dette dimensioni vanno aggiunte, a seconda del tipo di tumulazione laterale o frontale, gli spessori corrispondenti alle pareti di chiusura degli stessi loculi.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zona sismica.

Le solette orizzontali di appoggio dei feretri devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita sul fronte di liquidi. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica. Si dovrà provvedere allo scarico delle acque meteoriche con metodi idonei e durevoli nel tempo. Gli scarichi, interni od esterni alla muratura dovranno essere eseguiti con materiali di primaria qualità.

Nel caso di costruzioni in filo continuo sull'allineamento stradale, i giunti fra le costruzioni saranno realizzate a cura e spese dei concessionari confinanti, saranno realizzati a regola d'arte al fine di evitare qualsiasi infiltrazioni d'acqua verso l'interno delle edicole confinanti e completati sul prospetto di apposito coprigiunto di colore neutro. Successivamente, gli stessi giunti e coprigiunti saranno mantenuti efficienti e funzionanti, di comune accordo, con oneri equamente ripartiti fra i confinanti. Per questo stipo di lavori, in caso di disaccordo, previa diffida alle parti, provvederà d'ufficio il Comune con addebito ad entrambi i confinanti.

Negli spazi in arretramento sul filo dei viali è possibile collocare elementi floreali e aree verdi, saranno previsti in progetto e rispetteranno i criteri tecnico-costruttivi per la realizzazione del drenaggio, degli scarichi delle acque e delle protezioni interne antiradici. Le eventuali fioriere devono essere realizzate con adeguato drenaggio e contenere all'interno una vasca in lamiera di rame spessore non inferiore a 8/10 di mm per il contenimento della terra.

L'altezza cui debbono attenersi le edicole a casetta, misurata dal piano finito del viale di ingresso, sarà di mt. 3,60. Le edicole per famiglia a colombario saranno realizzate nelle aree indicate nella planimetria allegata secondo due tipologie di altezza diversa: la prima avrà un'altezza di mt. 3,50 e loculi per tumulazione n. 8, la seconda avrà una altezza di mt. 2,70 e loculi per tumulazione n. 6. Per i manufatti realizzati con altezze diverse da quelle indicate in progetto, non è ammessa tolleranza di cantiere.

Nel caso di realizzazione di loculi per ossa o ceneri, il parametro numerico dei loculi ancorché maggiore dovrà mantenersi nell'ambito dell'altezza come sopra fissata.

In tutti i casi, fermo restando le misure minime interne dei loculi di cui alla superiore tabella, le altezze delle edicole si intendono misurate e quindi riferirete in corrispondenza del punto medio della facciata principale dal piano stradale fino all'estradosso della copertura piana del manufatto.

Le altezze di cui sopra possono essere superate solo per la formazione di opere isolanti o impermeabilizzanti o per la creazione di opere di ornamento (frontalino, timpano, immagini o simboli dell'arte funeraria) e le stesse opere non devono in alcun modo superare altezze in relazione della tipologia delle costruzioni: 1) Edicola funeraria a chiesina,  $h \leq$  ml. 0,50; 2) Edicole funerarie a colombario,  $h \leq$  ml. 0,30.

### **ART. 13**

#### **Ossari e nicchie cinerarie**

Per quanto attiene gli ossari e nicchie cinerarie, tali strutture non dovranno avere specifiche caratteristiche costruttive ai fini igienico-sanitario anche perchè non sussistono particolari problemi di carattere sanitario (art. 36 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285).

Come già indicato al precedente art. 12, le nicchie dei colombari per ossari dovranno avere dimensioni nette di ingombro non inferiori a quelle di un parallelepipedo con il lato più lungo di m. 0,70, di larghezza ed altezza di m. 0,35. Analogamente per le nicchie cinerarie ove però la lunghezza del parallelepipedo potrà essere ridotta alla misura minima di m. 0,50.

### **ART. 14**

#### **Opere di finitura**

Le lastre in marmo o pietra da applicare sulle chiusure dei colombari, degli ossari e delle nicchie cinerarie, sono fornite e collocate a cura e spese degli interessati tutte conformi alle previsioni progettuali approvate dal Comune.

Su ogni lastra nell'angolo destro verso il basso dovrà essere applicato il numero progressivo, fornito dal Comune, relativo alla sepoltura cui la lastra si riferisce e consegnato agli interessati, unitamente alla targhetta di cui all'art. 79 del vigente Regolamento Comunale di polizia mortuaria e cimiteriale.

Sulle lastre di cui al precedente comma 1°, potranno essere posizionati portafiori di tipo verticale di dimensioni adeguate e proporzionati alle dimensioni delle lastre di chiusura dei colombari e/o degli ossari e analoghi a quelli già esistenti nella costruzione.

Anche la eventuale foto in ceramica da applicare dovrà avere dimensioni adeguate e

proporzionate alle dimensioni delle lastre dei colombari.

E' fatto divieto di applicare sulle lastre di chiusura dei colombari con i feretri, degli ossari e delle nicchie cinerarie portalumi per l'illuminazione a cera ed a olio.

E' fatto divieto ai concessionari di colombari, ossari e nicchie cinerarie di sostituire, con materiali più pregiati, le lastre di chiusura già collocate o di abbellirle con riquadri, cornici, ecc..

E' altresì vietata l'unione di più colombari, ossari e nicchie cinerarie con l'inserimento di un'unica lastra.

## **ART. 15**

### **Lavori di manutenzione e mantenimento delle sepolture private**

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono diretti a mantenere in efficienza le costruzioni delle sepolture private senza alterarne la caratterizzazione storicamente consolidata e senza aggiungere elementi di nuovo disegno che ne modifichino l'aspetto.

I concessionari ed i loro successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, nonché a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, qualora ne ricorra il caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia delle opere stesse.

Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo, dal Responsabile dell'Area Tecnica, alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro sei mesi.

I lavori di manutenzione ordinaria possono essere eseguiti previa comunicazione all'Ufficio responsabile, specificando la consistenza e natura dei lavori, con stralcio planimetrico e identificazione del manufatto e adeguata documentazione fotografica che individua i punti di intervento.

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano sempre il mantenimento in efficienza delle costruzioni delle sepolture private, mediante l'esecuzione di opere di adeguamento, di reintegrazione di parti mancanti o irrimediabilmente deteriorate, o interventi di migioria, con elementi di disegno e materiali coerenti rispetto ai caratteri storici e architettonici delle costruzioni esistenti nell'ambiente circostante.

Nelle sepolture storiche soggette a vincoli della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali tali lavori sono eseguibili previo ottenimento dei relativi nulla-osta, da allegare alla predetta comunicazione od alla richiesta di autorizzazione nel caso di manutenzione straordinaria.

Risultando lo stato d'abbandono o di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza dalla concessione del suolo cimiteriale.

Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisorie di assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni a persone o alle tumulazioni, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Comune tramite il custode del cimitero il quale sottoscrivendola ne certificherà gli estremi d'urgenza evidenziati. Successivamente per l'eventuale riporto in pristino verrà presentata, entro un mese dall'evento, la domanda di autorizzazione per l'esecuzione delle opere rimanenti.

## **ART. 16**

### **Iscrizioni ed epigrafi**

Previa autorizzazione, nelle lapidi delle sepolture è possibile inserire le consuete frasi di commemorazione del defunto. Successivamente, dietro analoga domanda, il comune potrà autorizzare altre iscrizioni integrative.

Ogni iscrizione e/o epigrafe ed ogni sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile che ha autorizzato la costruzione saranno limitate al cognome, nome, età (o data di nascita), delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte, l'eventuale breve epigrafe e l'eventuale indicazione di chi fa apporre il ricordo. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo da trascrivere in duplice copia unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

## **ART. 17**

### **Opere sulle fosse di inumazione**

Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2 comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e riportante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta anch'essa di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A cura e spese dei singoli privati, sulle tombe dei campi di inumazione possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Comune in relazione al carattere del cimitero e alle indicazioni del presente regolamento.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa. Tale copertura emergerà dal piano di calpestio del terreno al massimo di 30 cm.

La collocazione da parte dei privati di quanto previsto nei precedenti commi 2 e 3 è ammissibile previo pagamento del corrispettivo in tariffa come determinato dal Comune.

L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa interna in vigore all'epoca di scadenza.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

## **CAPO III**

### **NORME SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI**

## **ART. 18**

### **Disciplina delle attività delle imprese all'interno del cimitero**

Per la esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune e per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc., gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Le imprese non possono eseguire né iniziare alcuna opera edile senza la preventiva approvazione del progetto relativo e/o senza il rilascio dell'autorizzazione del competente ufficio comunale.

Detta autorizzazione con relativo progetto deve essere tenuta sul posto di lavoro a cura dell'impresa esecutrice e deve essere esibita a richiesta del personale di vigilanza.

Gli esecutori dei lavori nell'interesse dei privati concessionari sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni procurati al Comune o a terzi.

Per lavori edili ed affini inerenti nuove costruzioni, restauri e manutenzione straordinaria i privati imprenditori sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di una somma a titolo cauzionale infruttifero a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni. La restituzione del deposito verrà effettuata a lavori ultimati, salvo eventuali trattenute a risarcimento dei danni provocati.

Gli imprenditori abituali possono presentare cauzione annuale, eventualmente rinnovabile e da integrare nel caso in cui venga fissata in tariffa una garanzia maggiore.

In sede di prima applicazione del presente regolamento la cauzione di garanzia è fissata in € 1.500,00 nel caso di concessione edilizia e in € 750,00 nel caso di autorizzazione edilizia. Detti importi saranno annualmente aggiornati d'ufficio in funzione delle variazioni degli indici ISTAT connessi ai costi dei fabbricati residenziali.

## **ART. 19**

### **Ordinamento nell'esecuzione dei lavori**

Nella propria attività edilizia, l'impresa dovrà provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, attenendosi a tutte le norme di sicurezza vigenti e con tutte le precauzioni del caso atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio ed altresì, adottando tutte quelle misure atte ad evitare qualsiasi diffusione di polveri e/o materiali nell'ambiente.

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato. La recinzione dell'area deve essere limitata entro lo spazio assegnato.

Il cantiere, quindi, dovrà essere installato occupando lo spazio strettamente necessario e comunque non potrà occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio responsabile.

È vietato occupare ulteriori spazi senza autorizzazione e di costruire o collocare baracche o depositi senza autorizzazione del competente ufficio comunale.

In caso di accertamento della violazione rispetto a quanto previsto al comma precedente è fatto obbligo immediato all'autore della violazione di rimuovere, pulire e, se del caso, ripristinare il suolo abusivamente occupato non oltre il terzo giorno dalla data dell'accertamento stesso. Salvo l'esecuzione d'ufficio in danno nel caso di inadempienza.

I materiali di scarto e rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno del cimitero, in ogni caso l'Impresa deve provvedere alla perfetta pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate od imbrattate, ripulire e ripristinare il terreno.

I materiali di scavo ed i rifiuti derivanti dalle lavorazioni devono essere sollecitamente trasportati all'esterno del Cimitero in modo tale da evitare qualsiasi deposito, in ogni caso, ogni tipo di rifiuto deve essere allontanato entro e non oltre il decimo giorno dalla data di ultimazione dei lavori, fatti salvi termini più restrittivi imposti da specifiche normative ed occasioni di pubblico interesse.

I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e saranno depositati entro l'area recintata, avendo cura di non sporcare il suolo con resti di malte, acque di lavaggio, ecc.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche senza l'autorizzazione del responsabile. Per esigenze di servizio il responsabile può ordinare il trasferimento di materiale in altro spazio, comunque esterno al cimitero.

Per i consumi di acqua ed energia elettrica occorrenti per l'esecuzione delle opere, è dovuto al Comune, prima dell'inizio dei lavori, il corrispettivo forfetario fissato in tariffa.

## **ART. 20**

### **Introduzione di mezzi d'opera**

All'interno del cimitero è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati di dimensioni particolarmente ingombranti e/o pesanti e di tutti quelli comunque ritenuti capaci di procurare danni alle pavimentazioni ed in ogni caso di tutti quelli non autorizzati dall'Ufficio cimiteriale.

La sosta di tutti i mezzi d'opera autorizzati è consentita per il tempo strettamente necessario.

Il responsabile, anche tramite il personale preposto alle attività cimiteriali, vigila e controlla sui lavori effettuati dalle imprese private ed impartisce opportune disposizioni che tutelino il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi. Lo stesso ha facoltà di rimuovere dalle sepolture - previa diffida dell'interessato a provvedervi entro quindici giorni - gli elementi non conformi alla normativa regolamentare e alla disciplina tecnica, in caso di irreperibilità di questi, può procedere d'ufficio trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del cimitero. Per l'esecuzione sostitutiva si sopperirà con i fondi di cui alla cauzione prestata dall'impresa esecutrice salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme da applicare sia all'impresa esecutrice dell'intervento irregolare che all'avente titolo inadempiente.

Il responsabile interviene con provvedimenti immediati di contenimento del pericolo in caso di pregiudizio alla incolumità pubblica.

## **ART. 21**

### **Orario e periodo dei lavori**

È vietato all'impresa tenere orari di lavoro diversi da quelli preventivamente ordinati dagli Uffici Cimiteriali ovvero da quelli indicati in eventuali successive autorizzazioni in deroga. Altresì non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi e durante l'ottavario per la commemorazione dei defunti di cui al successivo comma.

Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, è sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali all'interno del cimitero. In tale occasione, di anno in anno, si potrà fissare un periodo di tempo maggiore in cui vietare l'introduzione e la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati.

Le imprese, in tale periodo, sospenderanno tutte le costruzioni non ultimate e provvederanno al trasporto dei materiali di ausilio ai lavori fuori dal cimitero, nonché allo sgombero e pulitura dell'area circostante il cantiere. Ogni altro materiale sarà decorosamente sistemato nei confini dell'area recintata concessa.

#### **ART. 22**

##### **Fiori e piante ornamentali**

Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziti, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione, denunciando nel contempo il comportamento per l'applicazione della sanzione di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana nei casi di sporcizia di luoghi pubblici.

Nel cimitero, sarà effettuata periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe. I rifiuti, quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari, essendo assimilabili ai rifiuti solidi urbani, saranno smaltiti come tali.

#### **ART. 23**

##### **Materiali ornamentali**

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si espandono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui sopra saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, qualora siano irreperibili i provvedimenti saranno pubblicati all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Sulle lapidi, copritomba ed altri ornamenti funerari è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

#### **ART. 24**

##### **Inizio e fine dei lavori**

Il titolare della concessione o autorizzazione edilizia è tenuto a comunicare l'inizio dei lavori dieci giorni prima, e deve essere firmato dallo stesso, dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice.

La fine dei lavori, che dovrà avvenire entro i termini di validità indicati negli atti autorizzativi, dovrà essere comunicata al Comune, unitamente ad una relazione del Direttore dei Lavori che asseveri la conformità dell'opera eseguita alla concessione od autorizzazione edilizia, con allegati collaudo statico ed una completa documentazione fotografica della costruzione.

**ART. 25**  
**Norme finali**

Ogni precedente norma regolamentare in contrasto deve intendersi abrogata dal presente regolamento.

Il presente regolamento, costituito da 25 articoli compreso il presente, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44 e successive modifiche, verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

La visione del presente regolamento è consentita a qualunque cittadino, senza alcuna formalità e a semplice richiesta e può essere rilasciata copia informale previo rimborso del solo costo di riproduzione.

Inoltre, copia sarà consegnata ai responsabili dirigenti i vari servizi, mentre altra copia sarà depositata presso l'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

**Allegato: Planimetria in scala 1:200**